



COMUNE DI AIDONE
Libero Consorzio Comunale di ENNA

Ordinanza n°12 del 25 luglio 2026

OGGETTO: Ordinanza relativa alla disciplina degli orari delle emissioni sonore su tutto il territorio comunale - stagione estiva 2026

IL SINDACO

Premesso che la Legge 22/12/2011 n°214 di liberalizzazione degli orari degli esercizi pubblici, commerciali e artigianali nonché di quelle di vendita e somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, ha di fatto ampliato le fasce orarie di prestazione di servizi, con il conseguente aumento di attrattiva e di presenza di clienti ed avventori, soprattutto nelle ore serali e notturne anche incentivando varie iniziative come l'intrattenimento musicale e la diffusione sonora all'interno e all'esterno dei locali, dehors o nelle adiacenze delle medesime attività;

Considerato che:

- la stagione estiva oramai in corso deve trovare occasione di insediamento razionale e, al contempo, adeguato alla ragionevole domanda di svago anche giovanile, anche al fine di confermare il territorio della città di Aidone nel circuito del turismo provinciale e regionale;
- l'amministrazione Comunale ha già predisposto la programmazione di tutte le attività socio culturali e musicali inserite nel calendario delle iniziative Aidone Estate 2026;

Atteso che l'art. 6, comma 1, lett. h) della Legge 26 ottobre 1995 n°447 prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori limite di immissione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno;

Considerato, altresì, che le manifestazioni musicali organizzate dai gestori dei pubblici esercizi Aidonesi insieme a tutte le altre attività inserite e non nel calendario delle iniziative di "Aidone ESTATE 2026", consentendo una visibilità esterna della nostra città, oltre a rappresentare un veicolo di promozione del territorio di indubbio valore, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo istituzionale di miglioramento dell'offerta turistica, a tutto vantaggio dell'economia locale;

Riconosciuta la necessità di garantire e tutelare il diritto fondamentale alla salute, al riposo e alle occupazioni dei residenti ed alla quiete pubblica in generale attraverso il contenimento delle emissioni sonore e degli schiamazzi e delle grida degli avventori, l'igiene e il decoro urbano, si rende necessario disciplinare specificatamente le fasce orarie di diffusione sonora e musicale, nonché il rispetto dei limiti delle emissioni sonore all'interno e all'esterno dei locali;

Ritenuto, pertanto, che il Comune di Aidone per le considerazioni sopra esposte giustificano il ricorso all'adozione del presente provvedimento di deroga al limite delle emissioni sonore di cui alla Legge Regionale 12 febbraio 2002 n°03, stante la grande valenza delle manifestazioni di che trattasi dal punto di vista turistico e di promozione del territorio così come segue:

- limitatamente nei giorni di venerdì e sabato nonché nelle viglie e festività infrasettimanali, nel centro urbano fino alle ore 02,00 del giorno successivo;
- limitatamente nei giorni dalla domenica al giovedì nel centro urbano: fino alle ore 01,00 del giorno successivo;
- limitatamente nei giorni di venerdì e sabato ai titolari di autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 del Regio Decreto n°773/1931 – TULPS, salvo in caso di particolari eventi laddove gli stessi operatori devono fare richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale: fino alle ore 02.00.
- per quanto attiene al programma dell'Amministrazione Comunale "Aidone Estate 2026" sono consentite le seguenti deroghe:
 - o giorno 01/08/2026 "Notte Bianca" fino alle ore 6:00 del giorno successivo;
 - o giorno 08/08/2026 "Festa dei Cinquantenni" ore 2:00 del giorno successivo;
 - o giorno 09/08/2026 Manifestazione Sicilia in festa con DJ set ore 2:00 del giorno successivo.

Visti

- la Legge 26 ottobre 1995 n°447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la Legge Regionale n°03/2002 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 16 novembre 1999 n°215, "Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- il D.P.C.M. 14.1 1.1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il Decreto Legislativo n°267/000 e successive modifiche ed integrazioni, in specie art. 50 e 54;
- il Decreto Legislativo n°42/2017;
- l'art.7 comma 5 del Decreto Legge 3 dicembre 2023 n°215

ORDINA QUANTO SEGUE

- le attività di diffusione sonora e musicale svolta all'esterno delle attività, su aree pubbliche e private, anche attraverso l'installazione di diffusori acustici derivanti da impianti interni ai locali, determinano l'obbligo per i titolari di dotarsi propedeuticamente all'avvio dell'attività, della relazione previsionale di impatto acustico di cui alla Legge n°447/1995 e alla Legge



COMUNE DI AIDONE
Libero Consorzio Comunale di ENNA

Regionale 12/02/2002 n°03 e potranno esercitarsi esclusivamente nel rispetto dei valori limiti di emissione e degli orari così come indicati dalla Legge Regionale 12/02/2002 n°03.

- per le manifestazioni di intrattenimento musicale dal vivo organizzate dai gestori dei pubblici esercizi aidonesi e per tutte le altre attività inserite nel calendario delle iniziative di "Aidone Estate 2026" la deroga al limite delle emissioni sonore di cui alla legge n.447/1995 e alla legge regionale 12/02/2002 n°03 è così disciplinata:
dal 25/07/2026 al 30/09/2026:
 - o limitatamente nei giorni di venerdì e sabato nonché nelle viglie e festività infrasettimanali, nel centro urbano fino alle ore 02,00 del giorno successivo;
 - o limitatamente nei giorni dalla domenica al giovedì nel centro urbano: fino alle ore 01,00 del giorno successivo;
 - o limitatamente nei giorni di venerdì e sabato ai titolari di autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 del Regio Decreto n°773/1931 – TULPS, salvo in caso di particolari eventi laddove gli stessi operatori devono fare richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale: fino alle ore 02.00.
- per quanto attiene al programma dell'Amministrazione Comunale "Aidone Estate 2026" sono consentite le seguenti deroghe:
 - o giorno 01/08/2026 "Notte Bianca" fino alle ore 6:00 del giorno successivo;
 - o giorno 08/08/2026 "Festa dei Cinquantenni" ore 2:00 del giorno successivo;
 - o giorno 09/08/2026 Manifestazione Sicilia in festa con DJ set ore 2:00 del giorno successivo

Saranno accordati, rispetto alle istanze ordinarie, i seguenti criteri preferenziali in ordine all'esito favorevole dell'istruttoria delle istanze presentate (che devono giungere all'attenzione degli uffici comunali competenti – SUAP, Polizia Locale – almeno 15 giorni prima dell'evento):

1. assenza di interferenze acustiche con il calendario estivo del Comune di Aidone;
2. istanze associate di più gestori per evitare sovraffollamenti e favorire eventi unificati e coordinati;
3. in caso di più eventi, presentazione degli stessi in forma di programma pianificato, da parte dello stesso gestore o più gestori in coordinamento; in quest'ultimo caso gli istanti fanno fronte autonomamente con valutazione previsionale di impatto acustico cumulativo in caso di contemporaneità anche parziale degli eventi.

Dopo gli orari consentiti, innanzi disciplinati, tutti gli impianti sonori di qualsiasi tipo devono rigorosamente essere spenti, sia all'esterno che all'interno dei locali.

È altresì vietata la diffusione di musica con impianti sonori di qualsiasi tipo durante gli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale e/o inseriti nel calendario di Aidone Estate 2026.

È fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale.

- Eventuali violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della Legge n°447/95 così come modificato dal Decreto Legislativo n°42/2017, nonché dalla Legge Regionale n.03/2002 di cui all'art.18.
- In caso di seconda violazione accertata nell'arco dell'anno, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da una a tre giorni.

Copia della presente ordinanza è inviata:

- al Comando di Polizia Locale per la vigilanza in ordine all'esecuzione;
- al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Aidone;
- al Commissariato di P.S.;
- al Comando della Guardia di Finanza, per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. Il presente provvedimento ha validità fino al 15/10/2025.

Il Resp. ^{le} dell'Area di Staff
Protezione Civile Comunale - SUAP
geom. Lorenzo Calcagno

Il Sindaco
Annamaria Raccuglia